



**DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R.7 novembre 1980 n.116

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n. 6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 16.5.1968, 7.10.1971 e nel D.P.R.S. n.91 del 13.6.1991 sul perimetro, le prescrizioni d'uso e i vincoli nell'area archeologica della Valle dei Templi di Agrigento;

VISTO il Piano paesaggistico degli ambiti 2, 3,5,6,10,11,15 ricadenti nella provincia di Agrigento , adottato con D.A. n. 7 del 29.7.2013, ai sensi degli artt. 139 e ss. del D.Lgs.22.1.2004 n.42 e smi e degli artt. 24, II comma, e 10 III comma del regolamento di esecuzione della L.29.6.1939 n.1497, approvato con R.D. 3.6.1940 N. 1357 ;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e s.m.i., di seguito denominato Codice ed in particolare l'articolo 142 lett. m) che sottopone a tutela le aree di interesse archeologico;

VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i.;

VISTA la legge 15 dicembre 2004, n. 308;

VISTA la nota n. 4103 del 18.11.2005 con la quale questo Assessorato ha stabilito i criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 1, comma 37, della citata legge n. 308/2004;

VISTO il D.P.R.S. n. 2413 del 18.04.2018 di conferimento di incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'ing. Sergio Alessandro;

VISTO il D.D.G. n. 1860 del 18.04.2018 con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - delega il Dirigente responsabile del Servizio Tutela e Acquisizioni del Dipartimento medesimo alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°42 art. 167;

ACCERTATO che la Ditta Sciortino Francesco, in assenza della necessaria e preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali di Agrigento, ha effettuato, nel Comune di Agrigento, via Ippocastani, 10, contrada San Leone, F. 163, part.Illa 1129, sub 1 e 2, in data successiva all'apposizione del vincolo, le seguenti opere:

1. fabbricato ad una elevazione in assenza di autorizzazione paesaggistica.
2. Ampliamento del fabbricato principale.

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22. 01.2004, n°42 e s.m.i., perché realizzate in assenza di autorizzazione da parte della Soprintendenza di Agrigento;

CONSIDERATO che il signor Sciortino Francesco ha presentato istanza, ai sensi della L. 308/2004 di compatibilità paesaggistica, in data 28.01.2005 alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, per l'ampliamento del fabbricato abusivamente realizzato prima del 30.09.2004;

VISTA la nota prot. n° 3800 del 19.04.2017 con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento ha accertato la compatibilità paesaggistica delle stesse opere, ritenendo che le stesse non arrecano grave pregiudizio al contesto paesaggistico e subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm. ed integrazioni e dell'art. 1, comma 37 lett. b) della Legge 308/04, nonché al rispetto delle condizioni imposte dalla sopra citata Soprintendenza nel suddetto parere;

VISTA la successiva nota prot. n. 3797 del 19.04.2017 e l'allegata perizia relativa al **fabbricato principale**, con cui la Soprintendenza di Agrigento ha determinato, ai sensi dell'art.167 del citato D.Lgs. N° 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, in € 2.092,55, il profitto conseguito per la realizzazione

delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1, con coefficiente del 5,25% del valore d'estimo, ed in € 1.513,22 il danno arrecato al paesaggio vincolato;

VISTA la succitata nota prot. n. 3797 del 19.04.2017 e l'allegata perizia relativa all'**ampliamento del fabbricato**, con cui la Soprintendenza di Agrigento ha determinato, ai sensi dell'art.167 del citato D.Lgs. N° 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, in € 2.690,38, il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1, con coefficiente del 5,25% del valore d'estimo, ed in € 1.723,39 il danno arrecato al paesaggio vincolato;

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Agrigento, ai sensi dell'art. 1, comma 37, lettera b), punto 1 ha maggiorato di 1/3 il parametro del danno, come previsto dalla predetta direttiva assessoriale n. 4103/2005, e che pertanto l'indennità del danno arrecato al paesaggio diventa pari ad € 3.587,17;

CONSIDERATO che la Soprintendenza di Agrigento ha determinato in Euro 5.330,00 la sanzione pecuniaria aggiuntiva ai sensi dell'art. 1, comma 37, lettera b), punto 2 della L. 308/2004 in quanto l'opera abusiva è stata assimilata alla tipologia 1 della tabella allegata alla citata direttiva n. 4103 del 18.11.2005;

RITENUTO che la Ditta Sciortino Francesco, per l'opera abusiva relativa all'ampliamento è tenuta a pagare, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e della L. 308/2004, la complessiva somma di Euro 8.917,17 (€ 5.330,00 + € 3.587,17);

RITENUTO, ai sensi del sopra citato art.167 del D.Lgs. N° 42/2004 e s.m.i. , di dovere ingiungere al trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita non arreca pregiudizio all'ambiente vincolato, come dichiarato dalla stessa Soprintendenza nel provvedimento sopra citato;

VISTA la L.R. N° 8 del 8.05.2018, pubblicata nella G.U.R.S. n. 21 del 11.05.2018;

DECRETA

Art.1) Il Signore **SCIORTINO FRANCESCO** – C.F.: xxxxxxxxxxxxxxxx, residente a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, è tenuto a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, la somma come sopra determinata di € 2.092,55 quale indennità per il profitto conseguito per la realizzazione del fabbricato principale, e per gli effetti dell'art. 1, comma 37, lettera b), Legge 308/2004, la somma, come sopra determinata, di Euro € 8.917,17 per la realizzazione dell'ampliamento dello stesso fabbricato, per un importo complessivo di € **11.009,72** da imputarsi sul cap. 1987, Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, - codice siope E 3.02.02.01.001 - quale indennità per il danno causato al paesaggio con la realizzazione delle opere abusive.

Tale somma dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A. di Agrigento;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n° 229922 intestato a “Unicredit S.p.A. Agrigento - Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT 42P076011660000000229922 indicando quale beneficiario – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana -- Unicredit S.p.A. di Agrigento – Cassiere Agrigento;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni.”

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale del Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni – S5.2

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A.;
- originale o copia autenticata della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento.
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art. 2) Con il presente decreto è accertata la somma di € **11.009,72** sul cap. 1987 capo 14 dell'esercizio finanziario 2018.

Art. 3) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito

il pagamento rateizzato **“per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00”**.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso Straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Art. 5) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art. 6) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Palermo, 2 ottobre 2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Daniela Mazzeola) f.to